




SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO



"LEGGE IN MATERIA DI SOSTEGNO ALLO SVILUPPO ECONOMICO"

Art. 1

(Ambito di applicazione)

La presente legge disciplina e regola le norme attraverso le quali lo Stato crea incentivi per lo sviluppo e il rilancio del sistema economico, secondo le linee del piano pluriennale per lo sviluppo approvato dal Consiglio Grande e Generale con ordine del giorno del 7 maggio 2013, a seguito delle disposizioni dell'art. 43 della legge 20 dicembre 2012 n. 150.

TITOLO I

MISURE DI INCENTIVAZIONE FISCALE

CAPO I

DETAZZAZIONE DEGLI UTILI REINVESTITI

Art. 2

(Detassazione degli utili reinvestiti)

Gli utili annuali di bilancio conseguiti dai soggetti che svolgono attività di impresa indipendentemente dalla forma giuridica e purchè in regime di contabilità ordinaria, utilizzati per interventi di investimento in beni strumentali nella stessa impresa, non costituiscono reddito imponibile agli effetti delle imposte dirette, secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli.

Le presenti disposizioni si applicano alle imprese che alla data della presentazione del progetto di cui all'articolo 6 abbiano almeno cinque dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato; qualora nel periodo di durata del progetto il numero dei predetti dipendenti divenga inferiore a cinque unità i benefici decadono interamente con gli effetti di cui all'articolo 8.

Art. 3

(Investimenti incentivati)

Sono considerati interventi di investimento i progetti aziendali che prevedono:

- a) l'acquisizione di beni materiali ed immateriali, l'introduzione di avanzamenti tecnologici atti a migliorare i prodotti o i processi produttivi esistenti ovvero l'acquisizione di impianti o tecnologie finalizzati alla realizzazione di prodotti nuovi o nuovi processi produttivi;
- b) costruzioni, acquisizioni, ristrutturazioni o ampliamenti di immobili volti a migliorare i processi produttivi esistenti o ad introdurre nuove produzioni e costruzioni in presenza di progetti aziendali che prevedano l'occupazione di almeno dieci dipendenti di cui il 60% a tempo indeterminato.
- c) L'acquisizione di impianti, macchinari o processi tecnologici ad ottenere consistenti risparmi energetici o significative riduzioni di agenti inquinanti secondo i parametri, i coefficienti e le modalità idonee a rappresentare il considerevole e consistente risparmio energetico e il minor carico inquinante come stabilito da apposita normativa di settore e con apposita certificazione.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Regni - Contrada Ornosola, 111 - I-47890 San Marino
segreteria.finanza@208.sm - www.finanze.sm

Tel. +378 (0549) 882 661
Fax +378 (0549) 882 241



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

Tali investimenti possono essere effettuati sia mediante acquisto diretto che mediante contratto di locazione finanziaria; in tal caso il valore del bene strumentale è dato dal prezzo pagato dall'impresa concedente per l'acquisto dei beni e dei servizi connessi.

L'importo degli investimenti di cui sopra non dovrà essere inferiore a:

1. € 70.000,00= per gli investimenti di cui al superiore comma 1, lettera a);
2. € 300.000,00= per gli investimenti di cui al superiore comma 1, lettera b).
3. € 20.000,00=per gli investimenti di cui al superiore comma 1 lettera c).

I beni immobili di cui al superiore comma 1, lettera b), detenuti in proprietà o in locazione finanziaria, non possono essere alienati prima che siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione di cui al successivo articolo 7. In deroga a quanto precede è ammessa la sostituzione del bene immobile prima del termine di cui sopra, sulla base di una valutazione di coerenza con le finalità del progetto, previa autorizzazione dell'Ufficio tributario.

Art. 4

(Coefficienti - modalità applicative)

Ai fini del trattamento fiscale, non costituiscono reddito imponibile:

- a) il 60% degli utili annuali di bilancio per interventi di cui alla lettera a) dell'articolo 3, comma 1;
- b) il 40% degli utili annuali di bilancio per interventi di cui alla lettera b) dell'articolo 3, comma 1.
- c) Il 90% degli utili annuali di bilancio per interventi di cui alla lettera c) dell'articolo 3

Fermi restando i coefficienti massimi di cui al comma che precede, in caso di cumulo degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), la percentuale massima del reddito non imponibile è pari al 60%.

I benefici fiscali di cui al presente Capo sono riconosciuti fino a concorrenza del valore dell'intervento di investimento, autorizzato ai sensi dell'articolo 7, entro il terzo anno successivo a quello dell'autorizzazione medesima.

Gli utili non costituenti reddito imponibile devono essere destinati ad un fondo speciale di bilancio e sono vincolati per tre anni a decorrere dal periodo di formazione degli stessi.

In deroga a quanto previsto ai commi 3 e 4, qualora il valore dell'intervento di investimento complessivo sia superiore € 10.000.000,00, i benefici fiscali di cui al presente Capo I sono riconosciuti entro il quinto anno successivo a quello dell'autorizzazione.

In deroga alle disposizioni di cui al comma 4, qualora l'impresa abbia mantenuto stabile il livello medio di occupazione nell'anno di formazione dell'utile, rispetto a quello esistente alla fine dell'anno precedente a quello di accesso ai benefici, l'accantonamento al fondo speciale può essere effettuato limitatamente all'ammontare di imposta generale sui redditi corrispondente al beneficio fiscale usufruito.

Art. 5

(Termini di presentazione del progetto e di avvio dell'investimento)

I progetti di investimento devono essere presentati non oltre centoventi giorni dall'avvio della loro realizzazione secondo le modalità di cui agli articoli seguenti.

L'avvio della realizzazione dell'investimento, a pena di decadenza dai benefici, deve avvenire non oltre dodici mesi dall'autorizzazione.



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

Art. 6

(Contenuto del progetto di investimento)

I progetti di investimento devono essere presentati all'Ufficio industria e devono contenere:

1. una relazione sulla rispondenza del progetto ai requisiti indicati al presente Capo I;
2. l'indicazione dei tempi di realizzazione non superiori a tre anni dall'inizio del progetto e
3. l'ammontare degli investimenti;
4. il prevedibile periodo di utilizzo dei beni oggetto dell'investimento;
5. l'indicazione degli eventuali incrementi occupazionali.

Art. 7

(Esito dell'istruttoria)

Entro il termine di quaranta giorni dalla presentazione dell'istanza, l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio comunica all'istante e all'Ufficio Tributario l'esito dell'istruttoria ed accorda, contestualmente, l'eventuale autorizzazione per l'accesso ai benefici di cui al presente Titolo.

Art. 8

(Proroghe - irregolarità)

Gli investimenti indicati nel progetto devono essere realizzati e conclusi nel termine indicato nel progetto stesso fatto salvo il limite quinquennale, salvo proroghe concesse dall'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio motivate da comprovate circostanze. In ogni caso, tale proroga non potrà comunque superare gli ulteriori dodici mesi.

Decadono dai presenti benefici le imprese nei confronti delle quali l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio rilevi:

- a) gravi irregolarità e discordanze rispetto al progetto autorizzato;
- b) il mancato rispetto dei termini e delle prescrizioni previste al presente Capo I.

La decadenza è disposta con provvedimento dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio e comunicata dal medesimo al contribuente ed all'Ufficio Tributario entro quindici giorni dalla data del provvedimento.

A seguito di decadenza, l'Ufficio Tributario provvede all'accertamento della maggiore imposta e degli interessi e delle sanzioni previste dalla legge 13 ottobre 1984 n. 91 e successive modifiche, in deroga alle quali, l'azione di accertamento non si prescrive sino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui termina la fruizione dei benefici di cui al presente Capo I.

Art. 9

(Divieto di cumulo dei benefici e norme di coordinamento)

E' fatto divieto di cumulare i benefici fiscali previsti dal presente Capo I con qualsiasi tipo di forme di credito agevolato sui medesimi progetti di investimento, nonché con le agevolazioni, sul medesimo investimento, previste dal Decreto 20 luglio 2004 n.100 e i benefici sui risparmi energetici previsti dalla Legge 7 maggio 2008 n.72 e dal Decreto 21 settembre 2010 n. 158 e successive modifiche.



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

CAPO II
INCENTIVI FISCALI PER IL SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE

Art. 10

(Incentivi per l'incremento dell'occupazione)

Agli operatori economici, comprese le attività libero-professionali, che incrementano il numero medio di lavoratori dipendenti occupati è riconosciuto un abbattimento della base imponibile nella misura e nelle modalità definite al presente Capo II.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente Capo II per "numero medio di lavoratori dipendenti occupati" si intende la somma algebrica dei dipendenti subordinati, a tempo determinato o indeterminato, nell'anno di riferimento, ponderata per il numero di mesi dell'anno in cui risultano alle dipendenze dell'attività economica. Si considera mese di occupazione quello in cui il dipendente è occupato per almeno sedici giorni di calendario.

I benefici di cui al presente Capo II sono riconosciuti alle attività economiche che prima dell'incremento occupazionale hanno alle proprie dipendenze almeno cinque unità lavorative. Il predetto limite è elevato a 10 unità per le imprese industriali.

Art. 11

(Misura e modalità di fruizione dell'incentivo)

L'abbattimento di cui al precedente articolo 10 è riconosciuto nell'esercizio fiscale ove avviene, rispetto all'esercizio precedente, un incremento del numero medio di lavoratori dipendenti occupati di almeno tre unità.

La misura dell'abbattimento è pari al:

- a) 15% per incrementi uguali o superiori a tre unità lavorative ed inferiori a cinque unità lavorative;
- b) 25% per incrementi uguali o superiori a cinque unità lavorative.

L'abbattimento di cui al comma precedente è riconosciuto anche per i due esercizi fiscali successivi a quello in cui ha luogo l'incremento, a condizione che negli stessi non intervengano riduzioni della quota incrementativa presupposto del beneficio. Qualora nel corso dei predetti esercizi l'impresa incrementi ulteriormente il numero medio di lavoratori dipendenti oltre le soglie minime di cui al precedente comma 2, la stessa ha diritto ad usufruire dell'ulteriore abbattimento per tale esercizio, e per i due successivi, fatte salve le condizioni e le misure di cui al presente articolo.

Gli abbattimenti di cui al precedente comma 2 sono ridotti della metà quando l'incremento occupazionale non è dovuto per almeno il 50% da assunzioni di lavoratori iscritte alle liste di avviamento al lavoro.

Decadono dai benefici di cui al presente articolo le imprese che effettuano licenziamenti collettivi e/o riduzioni del personale ai sensi delle norme in materia di lavoro, entro il termine di prescrizione dell'attività di accertamento per l'esercizio fiscale oggetto di fruizione del beneficio.

Per le imprese di cui al comma precedente, è precluso l'accesso ai benefici di cui al presente Capo II per i successivi tre anni dal licenziamento collettivo o dalla riduzione del personale.



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

CAPO III
INCENTIVI PER LE IMPRESE DI NUOVA COSTITUZIONE

Art. 12

(Applicazione delle disposizioni di cui al Capo I e II, alle attività economiche di nuova costituzione)

Il requisito di cui al comma 2 del precedente articolo 2 non si applica alle imprese che avviano il progetto di investimento nei primi tre periodi d'imposta dalla data di avvio della nuova impresa.

Il requisito di cui al comma 3 dell'articolo 10 non si applica alle attività economiche nei primi tre periodi d'imposta dalla data di avvio della nuova impresa.

Con riferimento ai commi precedenti per data di "avvio della nuova impresa" si intende quella di rilascio della licenza.

Le imprese di cui al presente articolo possono optare, per la decorrenza dei benefici di cui al precedente articolo 2, a partire dal secondo anno di attività successivo a quello di avvio.

Art. 13

(Ulteriori Incentivi)

Alle nuove attività di impresa esercitate in forma individuale o libero professionale i cui titolari non abbiano esercitato attività economica nei due anni precedenti alla presentazione della domanda e che versano in stato di disoccupazione sono riconosciuti i seguenti benefici:

- a) esenzione del pagamento della tassa di primo rilascio della licenza;
- b) per i primi tre anni di esercizio dell'attività:
 - esenzione del pagamento della tassa annuale di licenza;
 - esenzione fiscale del reddito di impresa o di lavoro autonomo nella misura del 95%
- c) esenzione fiscale del reddito di impresa o di lavoro autonomo pari al 50% per i successivi tre anni
- d) credito di imposta su programmi di formazione del personale, di innovazione tecnologica e sviluppo i cui criteri sono definiti con apposito Decreto Delegato.

Le agevolazioni di cui al presente articolo sono riconosciute anche ai lavoratori subordinati che si sono dimessi dal rapporto di lavoro al fine di avviare un'attività economica o libero-professionale.

Alle nuove attività di impresa esercitate in forma societaria, sono riconosciuti i benefici di cui al primo comma punti b),c),d).

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in relazione alle attività economiche avviate successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI E COMUNI AL TITOLO I

Art. 14

(Disposizioni finali e comuni del Titolo I)

I benefici di cui al Capo I e II del presente Titolo sono fra loro cumulabili, tuttavia, per ogni esercizio fiscale, l'ammontare degli abbattimenti non può eccedere la misura del 70% del reddito imponibile.



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

Le attività economiche che, entro il 31 dicembre 2013, trasformano rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato possono usufruire per il medesimo esercizio fiscale e per i due successivi degli abbattimenti di cui al precedente articolo 10 nella misura e nelle modalità in esso previste.

TITOLO II
MISURE DI ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Art. 15

(Incentivazione allo stabilimento in territorio)

Fatte salve le misure incentivanti di cui al presente Titolo II, gli investimenti presentati da soggetti non residenti e tesi alla realizzazione di uno o più investimenti nel territorio della Repubblica di San Marino, atti ad avviare una nuova attività economica e/o a rilevarne una esistente al fine di rilanciarne e/o consolidarne lo sviluppo, consentono l'accesso ai benefici di cui al successivo articolo 16 nelle modalità ed alle condizioni disciplinate dal presente Titolo II.

Art. 16

(Benefici)

Gli investimenti di cui al superiore articolo 15, approvati nelle modalità indicate al presente Titolo accedono inoltre ai seguenti benefici:

Regime semplificato per l'ottenimento della residenza nel territorio della Repubblica nei casi previsti all'articolo 16 comma 3 di cui alla Legge 28 giugno 2010 n. 118 riservato:

1. all'imprenditore o gli imprenditori;
2. ad un determinato numero di figure dirigenziali e/o ad alto grado di competenza tecnica e professionale;
3. ad un determinato numero di ricercatori necessari all'avvio di specifici progetti dell'azienda in materia di ricerca e sviluppo;
4. ai famigliari già conviventi dei soggetti di cui ai precedenti punti 1,2 e 3.

Art. 17

(Accesso dei benefici)

La presentazione dei progetti di investimento nelle modalità indicate dagli articoli precedenti e nel rispetto delle condizioni previste dal Decreto Delegato, viene effettuata presso l'apposita sezione dell'Agenzia per l'Attrazione degli Investimenti.

L'Agenzia per l'Attrazione degli Investimenti attraverso apposita sezione dedicata, decide sull'ammissibilità del progetto, verifica la presenza dei requisiti, il rispetto delle condizioni richieste dalla presente Legge e dal Decreto Delegato e comunica ai soggetti istanti l'esito positivo o negativo entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.

Al fine di dare immediata applicazione alla presente Legge dalla sua entrata in vigore, le funzioni dell'apposita sezione dell'Agenzia per l'Attrazione degli Investimenti, sono svolte dall'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, di seguito richiamato in merito alle procedure e competenze relative gli investimenti di cui al superiore articolo 15.



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

Con apposito Decreto Delegato verranno identificati in maniera precisa ed oggettiva i parametri da rispettare in termini di:

- settori di investimento da privilegiare
- impegno minimo occupazionale
- numero residenze riconoscibili a regime semplificato in proporzione al progetto e all'impegno occupazionale
- idonee garanzie patrimoniali a favore dello Stato

Il rispetto dei parametri costituisce prerequisito per l'ammissibilità del progetto.

Sono inoltre requisiti per l'ammissibilità:

1. La costituzione dell'impresa o delle imprese nella forma di società di capitali;
2. La presentazione di un curriculum imprenditoriale dettagliato e documentato di tutti i soggetti promotori;
3. La presentazione del aziendale (business plan) quinquennale completo delle seguenti informazioni:
 - a) Capitale proprio investito e provenienza dei fondi;
 - b) Reperimento delle risorse finanziarie;
 - c) Piano occupazionale;
 - d) Strategie di mercato;
 - e) Ogni altro elemento utile alla valutazione da parte dell'Ufficio competente.

Qualora il progetto preveda attività di ricerca e sviluppo questa dovrà essere dettagliata in apposita relazione separata.

Al fine di monitorare l'andamento dell'applicazione della presente Legge, L'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, produce una relazione semestrale al Congresso di Stato sull'andamento e sui progetti accolti.

Art. 18

(Regime semplificato di cui all'articolo 16 comma 1 lettera a)

In caso di accoglimento del progetto, l'Ufficiale di Stato Civile, in deroga alla legge 28 giugno 2010 n. 118 e successive modifiche, concede la residenza ai soggetti richiedenti a fronte della domanda corredata dalla documentazione rilasciata dall'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.

L'Ufficio di Stato Civile dà comunicazione delle residenze rilasciate alla Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione ed Immigrazione, Sicurezza e Ordine Pubblico, Informazione la quale può richiedere un supplemento di informazioni sulle residenze rilasciate ed opporsi dandone motivazione scritta entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 19

(Esercizio del commercio al dettaglio da parte di investitori esteri)

Al fine di attirare investimenti esteri nel settore del commercio al dettaglio che possano rappresentare un valore aggiunto per il comparto, in deroga a quanto previsto dalla Legge n. 26 luglio 2010 n. 130 articoli 7 e 21, possono essere titolari di licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio persone fisiche non residenti nel territorio della Repubblica di San Marino oppure persone giuridiche non di diritto sammarinese che ne presentino istanza all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.

Con apposito Decreto Delegato verranno identificati in maniera precisa ed oggettiva i parametri da rispettare in termini di requisiti di ammissibilità e garanzie patrimoniali a favore dello Stato.



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

Art. 20

(Modifica alla Legge 26 luglio 2010 n. 130)

Il comma 5 dell'articolo 21 della Legge 26 luglio 2010 n. 130 è così sostituito:

"Il Piano di Valorizzazione del Commercio, anche alla luce dei risultati che emergeranno dall'attività di analisi statistica dell'Osservatorio del Commercio, oltre a prevedere le più ampie opportunità di sviluppo delle attività esistenti, dovrà ricercare elementi di richiamo per l'avvio di nuove attività promosse da imprenditori o soggetti giuridici sammarinesi o esteri. In questo ultimo caso, in ottemperanza a quanto già previsto al precedente articolo 7, saranno esaminati quei progetti d'impresa aventi caratteristiche di innovazione, qualità, attrattività commerciale e o turistica tali da accrescere e valorizzare il settore commerciale in cui andranno ad inserirsi.

Tali progetti dovranno essere presentati da soggetti particolarmente affermati nel proprio specifico settore a livello internazionale o da soggetti proprietari di marchi affermati a livello internazionale o costituire un'innovazione chiaramente documentata e comprovata dal progetto d'impresa"

Art. 21

(Proroghe e irregolarità)

Gli investimenti indicati nel presente Titolo devono essere realizzati e conclusi nel termine indicato nel progetto stesso, salvo proroghe concesse dall'Ufficio Industria Artigianato e Commercio motivate da comprovate circostanze. Tale proroga sebbene motivata non potrà superare gli ulteriori 12 mesi.

Annualmente dall'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio verifica il rispetto delle condizioni autorizzative. Qualora L'Ufficio rilevi irregolarità e discordanze rispetto al progetto autorizzato o violazione alle disposizioni della presente Legge dà comunicazione agli Uffici competenti per la revoca dei benefici.

TITOLO III

Altri interventi di incentivazione

Art. 22

(Variazione alle imposte di registro)

Fino al 30 giugno 2014, l'applicazione dell'imposta di registro per la cessione di beni immobili, la tabella "A" voce n.1 della Legge 29 ottobre 1981 n.85 e successive modifiche, è così modificata ed integrata:



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

N.	OGGETTO DELLA IMPOSIZIONE	Misura della imposta progressiva %	Misura della imposta proporzionale %	Fissa	Osservazioni
1	Vendite, cessioni, retrocessioni ed altri contratti di trasferimento a titolo oneroso comprese le aggiudicazioni agli incanti giudiziari, in quanto non siano applicabili speciali voci di tariffe: 1) di beni immobili, di diritti immobiliari, di diritti di usufrutto e di uso e di diritto di acqua a tempo indeterminato, nonché del diritto di scavare e di prendere materie da terreni		2,5		Al n.1 - Le imposte vanno calcolate sul prezzo e sugli altri corrispettivi posti a carico dell'acquirente o del cessionario giusta il disposto dell'art.38

L'applicazione dell'imposta di registro sui contratti di locazione immobiliare, per immobili del centro storico che vengano locati a studenti iscritti all'Università degli Studi della Repubblica di San Marino, è così modificata ed integrata:

N.	OGGETTO DELLA IMPOSIZIONE	Misura della imposta progressiva %	Misura della imposta proporzionale %	Fissa	Osservazioni
19	Affitti e subaffitti, locazioni e sublocazioni.		0,5		Al n.19 - Da- calcolarsi secondo le norme dell'art.43.

Ai fini dell'applicazione prevista dal comma che precede, al momento della registrazione, le parti dovranno allegare al contratto di locazione, il certificato di iscrizione all'Università degli Studi della Repubblica di San Marino.

TITOLO IV

Art. 23

(Riforma della Camera di Commercio)

Nell'ottica della semplificazione, si conferisce valenza giuridica alle certificazioni emesse dalla Camera di Commercio che dovrà provvedere in collaborazione con la Cancelleria Commerciale del Tribunale Unico agli adeguamenti tecnici entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni - Contrada Ortovecchio, 11 - 47030 San Marino
segreteria.finanze@gov.sr - www.finanze.sm

Tel. +378 (0549) 882 661
Fax +378 (0549) 882 241



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

TITOLO V
(Norme a sostegno del comparto turistico)

Art. 24
(Imposta di soggiorno ed ecotassa)

Allo scopo di garantire e rafforzare i finanziamenti degli incentivi al turismo, entro il 31 dicembre 2013 si introduce l'imposta di soggiorno a carico di coloro che pernottano negli esercizi ricettivi situati sul territorio della Repubblica di San Marino e un'imposta di ingresso per i bus turistici, ad esclusione dei mezzi scolastici, i mezzi che effettuano le tratte internazionali, i mezzi immatricolati presso l'Ufficio Registro Automezzi della Repubblica di San Marino.

I mezzi immatricolati presso l'Ufficio Registro Automezzi della Repubblica di San Marino, che effettuano servizio di trasporto turisti verso San Marino, sono soggetti al pagamento dell'imposta di cui al presente articolo.

Il gettito derivante dall'applicazione delle imposte previste dal primo comma, è destinata al finanziamento di attività a sostegno dello sviluppo turistico e degli interventi di riqualificazione e precisamente ai capitoli di spesa n. 4840 denominato "Spese progetti speciali" e n. 1-5-3135 denominato oneri di tutela e gestione del centro storico di San Marino e Monte Titano-Patrimonio Mondiale UNESCO.

Art. 25
(Gestione rifiuti)

Al fine di gestire lo smaltimento dei rifiuti secondo criteri di economicità e sostenibilità, il Congresso di Stato si impegna ad istituire un gruppo tecnico di esperti per lo studio dell'autonomia gestionale dei rifiuti non pericolosi, RAEE e rifiuti urbani al fine di dare valore economico al rifiuto in ragione della sua natura. Il gruppo tecnico di esperti dovrà essere costituito entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Con apposito Decreto saranno stabiliti la composizione del gruppo e i termini entro i quali il gruppo dovrà produrre lo studio.

TITOLO VI
Potenziamento del progetto SMAC Card

Art. 27
(Proroga dei termini)

Con la presente legge i termini di cui all'articolo 33 primo comma della Legge 22 dicembre 2011 n.200 sono prorogati al 31 Ottobre 2022.



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

TITOLO VII
(Modifiche delle norme in materia di procedura civile)

Art. 28

(Modifica all'articolo 1 della legge 17 giugno 1994 n. 55 e successive modifiche)

L'art. 1 della Legge 17 giugno 1994 n. 55 e successive modifiche è abrogato e sostituito dal seguente:

"La procedura sommaria documentale, disciplinata dalla Rubrica VII paragrafo 154 del Libro II delle Leges Statutae, oltre che agli atti pubblici ed autentici, si applica sulla base dei seguenti documenti:

- cambiali e tratte accettate, scadute, purché si tratti di azione diretta;
- assegni insoluti, purché si tratti di azione proposta contro il traente;
- premi assicurativi non pagati alla scadenza;
- contratti di mutuo e fidejussioni;
- parcelle di onorari e spese professionali, liquidate dall'autorità giudiziaria ovvero opinare dagli ordini professionali;
- estratti autentici delle scritture contabili bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute;
- estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie;
- estratti di scritture contabili di enti pubblici e di Aziende di Stato, relativi a prestazioni sanitarie o ad erogazione di servizi
- estratti conto bancari con attestazione di conformità alle scritture contabili fornita da parte del legale rappresentante, ovvero dell'amministratore delegato, ovvero del direttore generale dell'istituto di credito, autenticata da Notaio.

In caso di opposizione, presentata ai sensi della succitata disposizione statutaria, si fa sempre luogo ad un ordinario processo di cognizione purché nell'atto col quale l'opposizione è proposta l'opponente indichi espressamente i motivi in fatto e in diritto che, se provati, siano tali da condurre ad una ripulsa totale, o quantomeno parziale, dell'azione.

Il processo di cognizione segue la procedura di cui agli articoli 8 e seguenti della Legge 20 maggio 1985 n. 63, e successive modifiche ed integrazioni.

La competenza a decidere gli eventuali appelli proposti contro le sentenze di primo grado rimane regolata dalle norme vigenti per ogni altra causa ordinaria.

Anche in fase d'appello si seguono le stesse norme procedurali di cui agli articoli 8 e seguenti della Legge 20 maggio 1985 n. 63".

TITOLO VIII
(Modifiche alla normativa del settore bancario e finanziario)

Art. 29

(Modifiche all'articolo 2 della Legge 29 novembre 2001 n.115)

L'articolo 2 della Legge 29 novembre 2001 n.115 è così sostituito:

"La durata del contratto di locazione finanziaria non può essere inferiore a ventiquattro mesi per le operazioni di carattere mobiliare ed a quarantotto mesi per quelle immobiliari.

E' consentita la risoluzione anticipata del contratto dovuta ad inadempimento dell'utilizzatore; nel qual caso il locatore dovrà riconoscere in favore dell'utilizzatore l'eventuale plusvalenza



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

conseguita con la vendita o la ricollocazione del bene, trattenuto quanto di spettanza in linea capitale, interessi, spese e quant'altro.

E' altresì consentita la risoluzione anticipata, totale o parziale, del contratto nel caso in cui il bene oggetto di locazione finanziaria venga contestualmente acquistato da terzi mediante compravendita; in tale ipotesi e in quella di cui al superiore comma secondo, non è necessaria l'autorizzazione di cui all'art. 148 comma 3 della legge 17 novembre 2005 n. 165.

La risoluzione per inadempimento avviene di diritto e senza necessità di alcun accertamento giudiziale.

La risoluzione viene comunicata all'utilizzatore da parte del locatore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo dichiarato dall'utilizzatore nel contratto.

Al mancato ricevimento della comunicazione tramite raccomandata si sostituisce per equivalente la comunicazione ad *valvas palati*.

L'utilizzatore inadempiente può opporsi alla risoluzione mediante citazione del locatore nel termine perentorio di 15 giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione di cui ai commi precedenti.

Ricevuta l'opposizione il Commissario della Legge decide con rito sommario, con una unica sentenza definitiva, immediatamente esecutiva e non appellabile da emanarsi entro 30 giorni dalla citazione. Avverso la sentenza non è consentita opposizione né ricorso ai rimedi straordinari.

In caso di mancata opposizione entro i termini sopra indicati, il locatore, in forza della risoluzione non opposta, ha titolo alla restituzione del bene locato facendo eventualmente ricorso alle ordinarie procedure di esecuzione forzata.

E' nullo ogni patto contrario."

Art. 30

(Fiscalità attività fiduciaria)

L'articolo 38 della legge 16 dicembre 2004 n. 172 è abrogato.

L'ultimo comma dell'articolo 19 del decreto legge 28 marzo 2012 n. 31 come ratificato dal decreto legge 31 maggio 2012 n. 61 è abrogato

Art. 31

(Modifiche all'articolo 58 della Legge 22 dicembre 2010 n.194)

L'articolo 58 della Legge 22 dicembre 2010 n.194 è così sostituito:

Il contratto mediante il quale le società fiduciarie di cui al comma che precede trasferiscono, a qualsiasi titolo, in capo al fiduciante partecipazioni di società di diritto sammarinese è soggetto all'imposta di registro di € 70,00.

A parziale deroga delle disposizioni di cui all'articolo 9 della Legge 19 novembre 2001 n.115, il trasferimento di contratti di leasing di beni immobili fra soggetti autorizzati ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n.165, permanendo all'atto del trasferimento il medesimo locatario, è soggetto all'imposta di registro in misura fissa pari ad €155,00 ed alle imposte di trascrizione e voltura dello 0,10% ciascuna applicate alla base imponibile determinata dalla somma dei valori delle operazioni finanziarie così come risultano da ciascun contratto, ferma restando l'applicazione dell'imposta minima prevista per entrambe le formalità.

Le disposizioni di cui al comma precedente vengono estese anche nei casi di trasferimento di proprietà, ad un nuovo soggetto locatore, di bene immobile già oggetto di contratto di locazione finanziaria, che a seguito di risoluzione anticipata dovuta ad inadempimento dell'utilizzatore, è tornato nella disponibilità del soggetto locatore. Le



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

disposizioni di cui al presente comma si applicano a tutti gli atti stipulati anche in data precedente all'entrata in vigore del presente provvedimento normativo. Il trasferimento non è soggetto all'autorizzazione del Consiglio dei XII. Le eventuali imposte già assolte sono irripetibili.

A parziale deroga delle disposizioni di cui alla tabella dell'articolo 8 della Legge 19 novembre 2001 n.115, il trasferimento di contratti di leasing di beni mobili fra soggetti autorizzati ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n.165, permanendo all'atto del trasferimento il medesimo locatario, è soggetto all'imposta di registro in misura fissa pari ad € 70,00.

Art. 32

(Modifiche all'articolo 4 del decreto Legge 22 settembre 2011 n.149 ratificato con decreto Legge 3 agosto 2011 n.124)

L'articolo 4 del Decreto Legge 3 agosto 2011 n. 124 è così sostituito:

"I benefici di cui alla Legge 27 luglio 1979 n. 50 sono estesi ai titolari di "Licenza di Operatore Agricolo" di cui alla Legge 20 settembre 1989 n. 96.

La Commissione Risorse Ambientali ed Agricole, attesta lo stato giuridico, la residenza del titolare di "Licenza di Operatore Agricolo", la sede aziendale nonché l'espletamento dell'effettiva attività di "Coltivatore Diretto" o di "Imprenditore Agricolo" con certificato che conferma l'esistenza dei requisiti di cui al precedente secondo comma".

Art. 33

(Modifiche all'articolo 57 della Legge 16 dicembre 2004 n.172)

Il pegno di denaro contante ovvero accreditato in rapporti bancari e il pegno di valori mobiliari quotati e non, comprese le quote di società a responsabilità limitata e/o enti assimilabili, costituito in favore di istituti di credito e di società finanziarie e fiduciarie sammarinesi, è pegno irregolare e assicura il medesimo privilegio di quello disciplinato dal n.1 dell'articolo 25 della Legge 16 marzo 1854 "Legge ipotecaria".

L'escussione del pegno summenzionato si attua, senza pregiudizio del privilegio di cui sopra, previa costituzione in mora del dante pegno e senza intervento della Autorità Giudiziaria, operando la compensazione, la quale può essere opposta in ogni caso alle procedure concorsuali.

Nel caso di pegno di valori mobiliari quotati la compensazione avviene al valore di mercato. Nel caso di pegno di valori mobiliari non quotati, di quote di società a responsabilità limitata e/o enti assimilabili, il valore al quale viene eseguita la compensazione è determinato con perizia giurata a cura e sotto la responsabilità del creditore pignoratizio.

La predetta compensazione, a tutela delle proprie ragioni di credito, può avvenire anche mediante intestazione a favore del creditore pignoratizio, dei valori mobiliari quotati e non, comprese le quote di società a responsabilità limitata e/o enti assimilabili, costituiti in pegno. E' nullo ogni patto contrario.

Nei contratti relativi alla costituzione del pegno su descritto le parti possono convenire la sostituibilità dell'oggetto del pegno senza l'osservanza delle forme prescritte dall'articolo di legge sopra citato, senza che ciò comporti effetto normativo, anche ai fini dell'articolo 3 della Legge 15 novembre 1917 n.17, e pregiudizio del diritto di prelazione, purché la sostituzione avvenga nei limiti dei valori originariamente dati in pegno.

Il contratto di pegno irregolare, redatto sotto forma di scrittura privata, acquisisce la data certa con



**SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO**

l'autentica notarile delle firme dei contraenti ed è soggetto a registrazione esclusivamente in caso di produzione in giudizio.

Il pegno irregolare di cui ai commi precedenti si consolida al momento della avvenuta autentica notarile. Avvenuto il consolidamento, la compensazione non è soggetta né all'azione revocatoria speciale prevista dall'art.3 della Legge 15 novembre 1917 n.17 né all'azione revocatoria "pauliana".

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutti gli atti di pegno stipulati anche in data precedente all'entrata in vigore del presente provvedimento normativo.